

Cass., civ. sez. V, del 24 luglio 2019, n. 19965

5. Le censure possono essere trattate unitamente in quanto strettamente connesse.

Esse non sono fondate.

6. Con riferimento, in particolare ai motivi due e quattro, la CTR ha escluso il diritto al rimborso del ricorrente in considerazione del fatto, incontestato in questo giudizio, che il tributo era stato pagato dagli altri destinatari dell'avviso di liquidazione.

L'imposta di registro sulla sentenza di divisione è stata, infatti, pagata dal difensore di P e C C, germani dell'odierno ricorrente, destinatari di analogo avviso di liquidazione.

La circostanza è stata accertata nell'ambito del giudizio di ottemperanza instaurato dall'odierno ricorrente, conclusosi con sentenza n.82/06/10 del 18.5.2010, divenuta definitiva, emessa sul presupposto che l'importo reclamato all'ufficio per la registrazione della sentenza era stato corrisposto non già dal ricorrente, bensì dai condebitori solidali C e P C.

Lo stesso C, nel suo appello incidentale, come trascritto dall'Agenzia delle Entrate, ha ammesso che il pagamento era stato effettuato da altri e che intendeva recuperare la somma che i coobbligati gli avevano addebitato in via di regresso.

Il ricorrente non ha, peraltro, indicato quale sarebbe il fatto decisivo controverso idoneo a smentire l'accertamento, né ha allegato da quali documenti, prodotti in atti, emergesse che il difensore dei condebitori non aveva eseguito il versamento in nome per conto dei suoi assistiti.

7. Ciò premesso, la pretesa del ricorrente di ottenere il rimborso di una somma mai versata è infondata.

L'art. 68, comma 2, D.lg. 546/92 — che regola più in generale il pagamento dei tributi in pendenza di giudizio — nel testo vigente *ratione temporis* prevedeva che "se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza". La norma è fonte di un'obbligazione *ex lege* da indebito, atteso che, quando l'impugnazione della parte trova definitivo accoglimento e la pretesa tributaria che ne è oggetto viene caducata nell'intero o solo in parte, l'amministrazione in virtù dell'obbligo da essa stabilito — ma più in generale dell'obbligo che civilisticamente compete a chiunque è destinatario di un pagamento privo di causa — è tenuta *ex officio* ad eseguire il prescritto rimborso delle somme dovute, maggiorate degli interessi di legge, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

L'obbligazione per il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti con vincolo di solidarietà come stabilito dal primo comma dell'articolo 57 d.P.R. 131/86. Secondo quanto dispone l'art. 1292 c.c., in caso di obbligazione solidale, "ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri" con la ulteriore conseguenza che il pagamento effettuato dai germani di LC ha definito il rapporto tributario anche con lui.

Il ricorrente dopo il pagamento effettuato da parte di un altro responsabile d'imposta non poteva richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria senza vanificare la facoltà di scelta del creditore di chiedere l'adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali.

In altri termini, se fosse consentito al coobbligato non destinatario dell'avviso di liquidazione, di chiedere il rimborso del pagamento effettuato da altro coobbligato solidale, di fatto verrebbe svuotato di contenuto il precetto che attribuisce al creditore la facoltà di rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati. Con la ulteriore conseguenza che il rapporto tributario deve considerarsi definito senza vi sia la possibilità di richiedere, all'amministrazione, il rimborso di quanto pagato.

Semmai, il coobbligato "dissenziante" potrà far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.

8. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione falsa applicazione degli artt. 53 e 97 Costituzione e 10 legge n.212/2000 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. In particolare lamenta che l'amministrazione, rifiutando il rimborso, aveva violato il principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e il principio di collaborazione e buona fede tra contribuente ed amministrazione finanziaria.

La censura non è fondata.

La CTP ha escluso il diritto al rimborso, sul presupposto, del tutto logico, che non si poteva rimborsare quello che il C non aveva pagato. Né è possibile, per il contribuente invocare il legittimo affidamento ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale non può certo incidere sulla debenza dei tributi, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass.5934/2015).